

federfarma
AVELLINO
associazione sindacale titolari di farmacia

Prot. n. 190

Avellino 9 Novembre 2020

Ai Sigg. Titolari di Farmacia
Della Provincia di Avellino

LORO SEDI

Oggetto: Convenzione per attività di prenotazione e incasso ticket.
(A.O.M. – Federfarma Avellino)

Caro Collega,

Ti invio in allegato, copia della convenzione per le attività di prenotazione ed incasso ticket tra l' Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino e Federfarma Avellino.

Al fine di rendere operativa tale attività devi compilare l' allegato n. 1 e n. 2/bis , in tutti i suoi campi , timbrarlo e firmarlo e restituirlo tempestivamente via PEC alla segreteria di Federfarma Avellino: ap.avellino@pec.federfarma.it;

Un ulteriore servizio che va ad aggiungersi al già noto CUP con L' ASL di Avellino e che in maniera sinergica opereranno per soddisfare le esigenze del cittadino, anche il più distante da tali strutture.

Cordiali Saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Flovella)

Sede: Viale Italia, 203 | 83100 - AVELLINO

Tel.: +39 0825 31733

Fax: +39 0825 33517

E-Mail: circolari@federfarmavellino.it

Pec: ap.avellino@pec.federfarma.it

C.F.: 80010150649



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

Direzione Affari Generali

Spett.le Federfarma AVELLINO
PEC: ap.avellino@pec.federfarma.it
c.a. Dott. Mario Flovilla

Oggetto: convenzione per attività di prenotazione e incasso ticket.

In riscontro alla Vs nota prot. 184/2020, si trasmette, in allegato la delibera n. 1054 del 4.11.2020 ed il file della convenzione già sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale dell'AORN S.G. Moscati.

Si rimane in attesa di ricevere il file della convenzione di che trattasi, sottoscritto digitalmente anche dalla S.V.

Con l'occasione si porgono deferenti saluti.

Il Coll. Amm.vo UOC Affari Generali
Dr. Giovanni Verusio

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
Dr.ssa Raffaella Genzale



SAN GIUSEPPE MOSCATI - AVELLINO

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ

U.O.C. AFFARI GENERALI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1054 DEL 04 NOV 2020

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata affissa all'albo pretorio on-line di questa Azienda Ospedaliera il _____ vi rimarrà per giorni quindici

IL Responsabile della pubblicazione

Spedita per i provvedimenti di competenza al:

- Collegio Sindacale

con prot. n. _____ del _____

- Giunta Regionale

con prot. n. _____ del _____

La presente delibera è diventata esecutiva:

per il decorso termine di giorni dieci dalla data di pubblicazione all'albo di questa A. O. ai sensi dell'art. 35, Comma 6, L.R.C. n. 32/94.

per il decorso termine di giorni 40 ai sensi dell'art. 35, Commi 4 e 5, della L.R.C. n. 32/94.

per approvazione da parte della Giunta Regionale con delibera n. _____ del _____ ai sensi dell'Art 35 L.R.C. 32/94

Avellino, _____

L'anno duemilaventi il giorno

_____ del mese di

04 NOV 2020, nella sede dell'Azienda

Ospedaliera S. Giuseppe Moscati - Avellino, il

Direttore Generale, Dr. Renato PIZZUTI, nominato

con D.P.G.R.C. n. 112 del 08/08/2019, coadiuvato

dal Direttore Sanitario Dr. Rosario LANZETTA,

dal Direttore Amministrativo Dr. Germano

PERITO, ha assunto il seguente provvedimento

OGGETTO

Stipula convenzione con la Federfarma di Avellino per l'effettuazione di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali aziendali, presso le farmacie territoriali convenzionate tramite il sistema di accesso Cup.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa, resa a mezzo sottoscrizione della presente dal Direttore della U.O.C. Affari Generali.

PREMESSO

-che l'A.O. Moscati, al fine di migliorare e potenziare il sistema di accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche erogate nell'ambito del SSN intende avvalersi della rete delle farmacie territoriali convenzionate per effettuare attività di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali aziendali;

-che la Federfarma di Avellino ha manifestato, per le vie brevi, alla Direzione Aziendale la propria disponibilità a sottoscrivere una convenzione con l'AORN S.G. Moscati, al fine di consentire alle farmacie territoriali convenzionate aderenti alla Stessa, di accettare le prenotazioni a mezzo Cup delle prestazioni ambulatoriali di questa Azienda e riscuoterne il relativo ticket;

VISTA

-la nota prot. 21315 del 28.10.2020 con la quale il Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN, vista la bozza di convenzione di che trattasi, ha espresso parere favorevole alla stipula della stessa, nella considerazione, tra l'altro, che detta convenzione consentirà di ottimizzare i tempi di attesa dell'utenza e rispondere alle indicazioni regionali in materia;

RICHIAMATI

- Il D.P.R. n° 371/1998, art. 2, comma 3, che prevede che le farmacie convenzionate effettuino il servizio CUP;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l'art. 11, recante la delega al Governo all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra i quali la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate e il ritiro del referto;
- Il D.lg. 3 ottobre 2009 n. 153, che all'art. I, comma f, prevede: "l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino;
- il Decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011 "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio 8 agosto 2013 " Modalità di consegna, da parte delle

Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»»;

- il Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come rinnovellato dal D.L. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 25 marzo 2020 "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica";
- l'art. 11 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio);

VISTO

-lo schema di convenzione, preventivamente condiviso per le vie brevi con la Federfarma di Avellino, avente ad oggetto l'effettuazione di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali aziendali, presso le farmacie territoriali convenzionate, tramite il sistema di accesso Cup;

DATO ATTO

-che, come previsto in convenzione, l'effettuazione dell'attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali aziendali e della riscossione del ticket da parte delle Farmacie Territoriali che aderiranno alla convenzione in oggetto, comporterà un costo di €. 2,00 a carico del cittadino/utente e di €. 2,00 a carico dell'AORN S.G. Moscati

-che come da nota prot. 21315/2020 del Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN, considerato il numero di accessi registrati nel 2019 e l'attuale scenario epidemiologico, è presumibile che il numero di prenotazioni che verranno richieste alle farmacie territoriali ammonterà a circa 15.000 ricette/prenotazioni annue, comportando per l'Azienda una spesa presunta pari ad €. 30.000 annui (€. 2,00 per prenotazione/ricetta)

RITENUTO

-pertanto, per quanto innanzi rappresentato, di poter procedere alla stipula della convenzione in oggetto;

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 in relazione al citato procedimento e della Misura M04 del vigente Piano anticorruzione

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

di dare atto

-dell'esigenza aziendale, al fine di migliorare e potenziare il sistema di accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche erogate nell'ambito del SSN, di avvalersi della rete delle farmacie territoriali convenzionate per effettuare attività di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali aziendali;

-di prendere atto

-della disponibilità manifestata, per le vie brevi, dalla Federfarma di Avellino alla Direzione Aziendale, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'AORN S.G. Moscati, al fine di consentire alle farmacie territoriali convenzionate, aderenti alla Stessa, di accettare le prenotazioni a mezzo Cup delle prestazioni ambulatoriali di questa azienda e riscuoterne il relativo ticket;

-della nota prot. 21315 del 28.10.2020 con la quale il Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN, vista la bozza di convenzione di che trattasi, ha espresso parere favorevole alla stipula della stessa, nella considerazione, tra l'altro, che detta convenzione consentirà di ottimizzare i tempi di attesa dell'utenza e rispondere alle indicazioni regionali in materia;

-dello schema di convenzione, preventivamente condiviso, per le vie brevi, con Federfarma di Avellino avente ad oggetto l'effettuazione di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le farmacie territoriali convenzionate tramite il sistema di accesso Cup;

Di prendere atto, altresì,

-che, come previsto in convenzione, l'effettuazione dell'attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali aziendali e della riscossione del ticket da parte delle Farmacie Territoriali che aderiranno alla convenzione in oggetto, comporterà un costo di €. 2,00 a carico del cittadino/utente e di €. 2,00 a carico dell'AORN S.G. Moscati;

-che come da nota prot. 21315/2020 del Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN, considerato il numero di accessi registrati nel 2019 e l'attuale scenario epidemiologico, è presumibile che il numero di prenotazioni che verranno richieste alle farmacie territoriali ammonterà a circa 15.000 ricette/prenotazioni annue, comportando per l'Azienda una spesa presunta pari ad €. 30.000 annui (€. 2,00 per prenotazione/ricetta);

di stipulare

-con Federfarma di Avellino la convenzione avente ad oggetto l'effettuazione di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le farmacie territoriali convenzionate tramite il sistema di accesso Cup per la durata di anni UNO, con decorrenza dal 16.11.2020 al 15.11.2021

di individuare

- quale Referente dell'allegata convenzione, per l'A.O.R.N. Moscati, che ne curerà gli adempimenti connessi e consequenziali, dalla formalizzazione dell'adesione delle farmacie alla convenzione sino alla corresponsione degli importi ad esse dovuti, rapportandosi direttamente con Federfarma di Avellino e con le Farmacie territoriali, il Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN e/o suo delegato, con il supporto tecnico informatico dell'UOS Sistema Informativo e Flussi documentali (SIA) ed amministrativo contabile dell'UOC Economico Finanziario, ciascuno per quanto di competenza;

di dare atto

- che come da convenzione, l'A.O.R.N. Moscati si impegna corrispondere alle Farmacie che aderiranno alla convenzione, per le attività oggetto della stessa, l'importo di €. 2,00 per ricetta/prenotazione;
- che pertanto la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, in base alla stima effettuata nella nota sopra richiamata, dal Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN con il supporto dell'UOC Controllo di gestione, è pari ad €. 30.00,00 annui, corrispondenti a circa n. 15.000 ricette/prenotazioni, che si ritiene possano essere richieste, in tale arco temporale, alle Farmacie territoriali dagli utenti;

di disporre

- l'autorizzazione alla spesa per l'importo complessivo di €. 30.000, come da annotazione a cura dell'U.O.C. Servizio Economico Finanziario;

di allegare

- al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la convenzione con Federfarma di Avellino per l'effettuazione di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le farmacie territoriali convenzionate tramite il sistema di accesso Cup per la durata di anni UNO con decorrenza dal 16.11.2020 al 15.11.2021;

di trasmettere

- a cura dell'UOC Affari Generali, il presente provvedimento al Collegio Sindacale, all'U.O.C. proponente, alla UOS CUP Ticket, all'UOS SIA, all'UOC Economico Finanziario, nonché alla Federfarma di Avellino;

di conferire

- al presente provvedimento immediata esecutività motivata dalla necessità di migliorare e potenziare il sistema di accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche erogate nell'ambito del SSN;

IL DIRETTORE U.O.C. AA.GG.

Dr.ssa Raffaella Genzale

Raffaella Genzale

ATTESTAZIONE DI DISPONIBILITA' ECONOMICO FINANZIARIA E REGISTRAZIONE CONTABILE

Il costo **derivante** dal presente atto è di competenza dell'esercizio/i anno 2020 per euro 30000 ed è imputabile al/i conto/i economico/i n. 50201140100100 pereuro PRG 1009/14 e n. _____ per euro _____ e n. _____ per euro _____

Il costo **presunto/previsto** del presente atto sarà attribuito al bilancio di previsione per l'anno _____ per euro _____ ed imputabile al/i conto/i economico/i n. _____ pereuro _____ e n. _____ per euro _____ e n. _____ per euro _____

Il costo **presunto/previsto** del presente atto sarà attribuito al bilancio di previsione per l'anno _____ per euro _____ ed imputabile al/i conto/i economico/i n. _____ pereuro _____ e n. _____ per euro _____ e n. _____ per euro _____

Il costo è da imputare a utilizzo Fondi Vincolati Finalizzati di cui al Pgr di spesa _____ al conto economico n. _____

Il costo è relativo ad acquisizione cespiti di cui al Pgr di spesa _____ al conto economico n. _____

Il Direttore U.O.C. Servizio Economico Finanziario
Dott. Andrea Tortora

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della dichiarazione di regolarità dell'istruttoria compiuta dall'U.O.C. Affari Generali, nonché della dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa resa dal Direttore proponente con la sottoscrizione della proposta che precede;

Condivise le motivazioni in essa indicate e fatta propria la proposta del Direttore proponente;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

di dare atto

-dell'esigenza della Direzione Aziendale, al fine di migliorare e potenziare il sistema di accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche erogate nell'ambito del SSN, di avvalersi della rete delle farmacie territoriali convenzionate per effettuare attività di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali aziendali;

-di prendere atto

-della disponibilità manifestata, per le vie brevi, dalla Federfarma di Avellino alla Direzione Aziendale, alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'AORN S.G. Moscati, al fine di consentire alle farmacie territoriali convenzionate aderenti alla Stessa, di accettare le prenotazioni a mezzo cup delle prestazioni ambulatoriali di questa azienda e riscuotere il relativo ticket;

-della nota prot. 21315 del 28.10.2020 con la quale il Dirigente Responsabile del'UOS CUP Ticket dell'AORN, vista la bozza di convenzione di che trattasi, ha espresso parere favorevole alla stipula della stessa, nella considerazione, tra l'altro, che detta convenzione consentirà di ottimizzare i tempi di attesa dell'utenza e rispondere alle indicazioni regionali in materia;

-dello schema di convenzione, preventivamente condiviso, per le vie brevi con Federfarma di Avellino, avente ad oggetto l'effettuazione di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le farmacie territoriali convenzionate tramite il sistema di accesso Cup

Di prendere atto, altresì,

-che, come previsto in convenzione, l'effettuazione dell'attività di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali aziendali e della riscossione del ticket da parte delle Farmacie Territoriali che aderiranno alla convenzione in oggetto, comporterà un costo di €. 2,00 a carico del cittadino/utente e di €. 2,00 a carico dell'AORN S.G. Moscati

-che come da nota prot. 21315/2020 del Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN, considerato il numero di accessi registrati nel 2019 e l'attuale scenario epidemiologico, è presumibile che il numero di prenotazioni che verranno richieste alle farmacie territoriali ammonterà a circa 15.000 ricette/prenotazioni annue, comportando per l'Azienda una spesa presunta pari ad €. 30.000 annui (€. 2,00 per prenotazione/ricetta);

di stipulare

-con Federfarma di Avellino la convenzione avente ad oggetto l'effettuazione di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le farmacie territoriali convenzionate tramite il sistema di accesso Cup per la durata di anni UNO con decorrenza dal 16.11.2020 al 15.11.2021;

di individuare

- quale Referente dell'allegata convenzione, per l'A.O.R.N. Moscati, che ne curerà gli adempimenti connessi e consequenziali, dalla formalizzazione dell'adesione delle farmacie alla convenzione sino alla corresponsione degli importi ad esse dovuti, rapportandosi direttamente con Federfarma di Avellino e con le Farmacie territoriali, il Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN e/o suo delegato, con il supporto tecnico informatico dell'UOS Sistema Informativo e Flussi documentali (SIA) ed amministrativo contabile dell'UOC Economico Finanziario, ciascuno per quanto di competenza;

di dare atto

- che come da convenzione, l'A.O.R.N. Moscati si impegna corrispondere alle Farmacie che aderiranno alla convenzione, per le attività oggetto della stessa, l'importo di €. 2,00 per ricetta/prenotazione

-che pertanto la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, in base alla stima effettuata nella nota sopra richiamata, dal Dirigente Responsabile dell'UOS CUP Ticket dell'AORN con il supporto dell'UOC Controllo di gestione, è pari ad €. 30.00,00 annui corrispondenti a circa n. 15.000 ricette/prenotazioni, che si ritiene possano essere richieste, in tale arco temporale, alle Farmacie territoriali dagli utenti;

di disporre

- l'autorizzazione alla spesa per l'importo complessivo di €. 30.000,00 come da annotazione a cura dell'U.O.C. Servizio Economico Finanziario;

di allegare

- al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, la convenzione con Federfarma di Avellino per l'effettuazione di prenotazione ed incasso ticket per prestazioni specialistiche ambulatoriali, presso le farmacie territoriali convenzionate tramite il sistema di accesso Cup per la durata di anni UNO con decorrenza dal 16.11.2020 al 15.11.2021;


di trasmettere

- a cura dell'UOC Affari Generali, il presente provvedimento al Collegio Sindacale, all'U.O.C. proponente, alla UOS CUP Ticket, all'UOS SIA, all'UOC Economico Finanziario, nonché alla Federfarma di Avellino;


di conferire

- al presente provvedimento immediata esecutività motivata dalla necessità di migliorare e potenziare il sistema di accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche erogate nell'ambito del SSN;

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Rosario LANZETTA



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Germano BERITO



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Renato PIZZUTI



**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI PRENOTAZIONE E
INCASSO TICKET, RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE
AMBULATORIALI AZIENDALI TRAMITE IL SISTEMA DI ACCESSO CUP.**

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALITÀ SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO (di seguito denominata A.O. Moscati) con sede legale in Contrada Amoretta 83100 Avellino, Codice Fiscale e Partita IVA: 01948180649, in persona del legale rappresentante pro tempore Direttore Generale, Dott. RENATO PIZZUTI

E

La FEDERFARMA DI AVELLINO (di seguito denominata Federfarma), con sede legale in Avellino, Viale Italia, 203/A, Codice Fiscale 80010150649, in persona del legale rappresentante pro tempore Presidente Dott. Mario Flovilla,

PREMESSO CHE

-L' A.O. Moscati, al fine di migliorare e potenziare il sistema di accesso dei cittadini alle prestazioni specialistiche erogate nell'ambito del SSN, d'intesa con Federfarma, intende avvalersi della rete delle farmacie territoriali per effettuare attività di prenotazione (CUP) ed incasso ticket, secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione.

-che con nota prot. 21315 del 28.10.2020 il Dirigente UOS CUP ha rappresentato, tra l'altro, che la convenzione di che trattasi, consentirà altresì di ottimizzare i tempi di attesa dell'utenza, rispondere alle indicazioni regionali in materia.

VISTI

- il D.P.R. n° 371/1998, art. 2, comma 3, che prevede che le farmacie convenzionate effettuino il servizio CUP;
- la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" ed in particolare l'art. 11, recante la delega al Governo all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, tra i quali la prenotazione di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate e il ritiro del referto;
- Il D.lg. 3 ottobre 2009 n. 153, all'art. I, comma f, prevede: "l'effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino;
- il Decreto del Ministro della Salute 8 luglio 2011 "Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio 8 agosto 2013 " Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia»";
- il Decreto Legge n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così

- come rinnovato dal D.L. 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 2016/679;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
 - l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all' insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
 - il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 25 marzo 2020 "Estensione della dematerializzazione delle ricette e dei piani terapeutici e modalità alternative al promemoria cartaceo della ricetta elettronica";
 - l'art. 11 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto Decreto Rilancio);

CONSIDERATO CHE

-L'A.O. Moscati, per quanto sopra esposto, ritiene di poter affidare alle farmacie convenzionate, quali presidi territoriali del SSN, il servizio CUP ed incasso Ticket, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

Tutto ciò premesso e ritenuto le parti, con la presente convenzione, disciplinano lo svolgimento, da parte delle farmacie convenzionate, del servizio di prenotazione di prestazioni specialistiche per via informatica, incasso del relativo ticket alla luce di quanto indicato in premessa e ai sensi del D.P.R. n° 371/1998, art.2, del D.lg. n° 153/2009 e del D.M. Del 08/07/2011.

Nell'ottica di fornire il medesimo servizio agli utenti dell'intero territorio provinciale di Avellino, Federfarma garantisce l'adesione al servizio CUP di farmacie dislocate nell'ambito dell'intero territorio di riferimento.

Art. 1

(Modalità di adesione al CUP)

Le farmacie associate a Federfarma che intendono aderire volontariamente al servizio CUP dovranno inviare alla AORN MOSCATI - AV e alla Federfarma, specifica e formale Domanda di Adesione utilizzando il Modulo allegato alla presente convenzione (ALLEGATO 1) nel quale le stesse dichiarano di accettare, nella sua interezza, le condizioni e modalità operative previste nella convenzione stessa.

L'adesione al servizio CUP da parte delle farmacie diventa operativa trascorsi 15 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo parere negativo dell'A.O.

Gli operatori delle farmacie sono responsabili in proprio per l'accesso al programma e per quanto stabilito nei successivi articoli della presente convenzione.

Nel caso in cui una farmacia aderente intenda interrompere il servizio, dovrà inviarne comunicazione, con preavviso di 30 giorni, all'AORN MOSCATI - AV di Avellino, ed alla Federfarma, avendo cura, altresì, di informare l'utenza circa l'ubicazione dei punti CUP più vicini.

Art. 2

(Obblighi relativi alle prenotazioni da parte delle farmacie aderenti)

Le farmacie che aderiscono al servizio CUP si dotano e mettono a disposizione le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio stesso, facendosi carico delle spese di gestione e manutenzione delle stesse. Tali attrezzature consistono nel personal computer/terminale, stampante e materiali di consumo.

Le farmacie aderenti effettueranno prenotazioni di esami specialistici e visite ambulatoriali presso gli Ospedali della AORN MOSCATI - AV, e quanto altro previsto dalle stesse strutture.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del D.M. 08/07/2011 le farmacie si impegnano:

- ad effettuare la prenotazione secondo criteri di scorrimento temporale senza discontinuità, offrendo all'assistito, in prima istanza, il primo posto libero estrapolato dall'intera disponibilità Aziendale. Successivamente, e secondo la possibilità proposta dal programma del CUP fornito dalla AORN MOSCATI AV, le farmacie potranno offrire le ulteriori date disponibili, qualora il cittadino ne faccia richiesta, anche per giorni successivi nell'ambito delle Agende attive degli Ospedali della AORN Moscati;
- a consentire al cittadino la disdetta o la variazione della prenotazione, attraverso il sistema CUP.

Ai sensi del citato decreto, l'AORN MOSCATI - AV si impegna a garantire che verranno automaticamente effettuati controlli, per il tramite della piattaforma informatica in uso, al fine di verificare che, per una specifica prestazione richiesta, non ci siano altre prenotazioni con la stessa prescrizione medica.

Le farmacie aderenti si impegnano a divulgare al pubblico le informazioni per i servizi offerti tramite il CUP dell'AORN MOSCATI - AV e quelle per i relativi costi, di cui al successivo art.5, mediante materiale informativo fornito dall' AORN MOSCATI - AV, i cui contenuti saranno concordati dalle parti firmatarie della presente convenzione.

Le parti si riservano, ricorrendone le condizioni, di integrare la presente convenzione mediante successive versioni della stessa.

Art. 3

(Modalità operative per la riscossione dei ticket da parte delle farmacie)

Come previsto anche dal D.M. del 08/07/2011 le farmacie aderenti potranno riscuotere l'eventuale ticket a carico dell'assistito nei tempi e nei modi indicati ai successivi commi, rilasciando ricevuta in nome e per conto dell'AORN MOSCATI - AV, per l'importo del ticket pagato dall'utente-cittadino e, contestualmente, uno scontrino fiscale della farmacia di importo pari al diritto fisso (versato dal cittadino) previsto dall'art. 5 della presente convenzione.

Quanto sopra viene applicato secondo le previsioni della nota dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso prot. n° 2004/11184 del 20/07/2004, il cui contenuto è da considerarsi integralmente recepito dalla presente convenzione.

Per quanto esposto al precedente comma, le farmacie aderenti esercitano funzioni di riscossione del ticket, relativi al CUP, in nome e per conto dell'AORN MOSCATI - AV. La riscossione sarà realizzata in riferimento ad un report in dare ed avere elaborato dall' AORN MOSCATI - AV da parte del Servizio Economico Finanziario Aziendale, per ogni singola farmacia. Le farmacie emetteranno fattura con cadenza semestrale o trimestrale (qualora l'importo del fatturato superi 500,00 euro per trimestre), entro il termine del mese successivo al semestre o trimestre di riferimento, con riguardo alle competenze dovute da parte dell'AORN MOSCATI - AV alle stesse.

Nell'attività svolta in nome e per conto dell'AORN MOSCATI - AV le farmacie provvedono ad incassare il ticket che dovrebbe essere riscosso dall'AORN MOSCATI - AV detenendolo in conto deposito, e rilasciando al cittadino, che prenota, un'apposita ricevuta messa a disposizione dall'AORN MOSCATI - AV attraverso la piattaforma informatica in uso.

Le farmacie non possono restituire all'utente l'importo relativo al ticket già riscosso per le prenotazioni effettuate e, successivamente, cancellate in maniera definitiva senza nuova prenotazione. Gli importi di ticket per prenotazioni, cancellate definitivamente, potranno essere restituite solo presso gli sportelli indicati dalla AORN MOSCATI - AV, mediante l'esibizione del modulo di cancellazione rilasciato dalla farmacia, predisposto dall'AORN MOSCATI - AV attraverso la piattaforma informatica in uso. Le farmacie sono responsabili di errori contabili relativi al pagamento del ticket solo in caso in cui siano stati inseriti erroneamente dati o prestazioni.

Il programma CUP deve prevedere che sia possibile risalire in qualsiasi momento all'operatore che ha avuto accesso al programma, in particolare alla funzione dell'incasso ticket, in modo che la farmacia di riferimento sia direttamente responsabile.

Art. 4

(Orario e modalità di svolgimento del CUP da parte delle farmacie aderenti)

Il servizio di prenotazione, cancellazione, incasso degli eventuali ticket, nonché l'informazione al pubblico, è limitato all'orario di apertura della farmacia nel rispetto dei turni di servizio, di disponibilità e di ferie.

Le farmacie aderenti dovranno esporre all'esterno e all'interno del locale di vendita in modo ben visibile appositi cartelli di segnalazioni del servizio, concordandone il contenuto con i soggetti firmatari del presente protocollo.

Art. 5

(Corrispettivo per le farmacie aderenti al CUP)

Per le prestazioni di prenotazione e pagamento ticket sono previste le seguenti remunerazioni a carico del cittadino, utente del servizio, e dell'AORN MOSCATI - AV con le seguenti modalità operative:

- il servizio di prenotazione e riscossione del ticket, per il cittadino avrà il costo di euro due (€ 2,00), IVA compresa, anche nel caso in cui le due operazioni verranno effettuate in maniera differita;
- la cancellazione e/o variazione di una prenotazione avrà il costo di € 1.00 a carico del cittadino;
- Il servizio di prenotazione e riscossione del ticket, per la AORN MOSCATI - AV avrà il costo di euro due (€ 2.00). La AORN MOSCATI - AV redigerà e metterà a disposizione ogni mese un report delle attività svolte dalle singole farmacie.

Art.6

(Obblighi della AORN MOSCATI - AV)

Sono a carico della AORN "S.G. MOSCATI":

- ✓ la predisposizione di un collegamento web al portale delle prenotazioni e pagamento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- ✓ le eventuali informative cartacee dirette agli utenti e i modelli prestampati redatti ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di adeguamento, per gli adempimenti previsti dalla farmacia;
- ✓ l'attività di formazione e informazione agli addetti delle farmacie, necessaria alla corretta esecuzione del servizio di prenotazione e riscossione del ticket;
- ✓ la fornitura delle credenziali di accesso per tutti gli operatori addetti al CUP, i cui nominativi verranno comunicati alla AORN MOSCATI - AV da parte di ogni singola farmacia;
- ✓ l'informazione agli utenti sulle modalità della prenotazione, del pagamento dell'eventuale ticket, nonché sulla necessità che l'assistito si presenti in farmacia munito di tessera sanitaria e di prescrizione del Medico di Medicina Generale, pena l'impossibilità di effettuare il servizio, ai sensi del D.M. del 08/07/11 e di eventuali altri obblighi previsti dalle normative in vigore;
- ✓ l'aggiornamento dei programmi per la gestione del CUP.

Qualora le farmacie debbano inviare somme di danaro (importi di ticket riscossi per conto) sarà cura della AORN MOSCATI - AV emettere documento contabile giustificativo ed inviarlo alle rispettive farmacie. Le eventuali spese di invio, con bonifico bancario, sono a carico della AORN MOSCATI.

Art. 7

(Esonero di responsabilità per le farmacie aderenti)

L'AORN MOSCATI - AV esonera le farmacie aderenti da qualsiasi responsabilità legata al malfunzionamento del programma CUP, nonché da disservizi dovuti a difformità rispetto al contenuto della prenotazione

consegnata al paziente e/o al ticket riscosso. Di contro le farmacie sono tenute a garantire il corretto funzionamento delle loro linee di collegamento e delle relative apparecchiature.

Art. 8
(Tutela della privacy)

L'AORN MOSCATI - AV provvede, con separato atto, allegato alla presente, alla nomina della farmacia aderente alla presente convenzione come Responsabile del trattamento dei dati per tutti i trattamenti di cui è titolare, meglio specificati nell'allegato schema di Accordo per il trattamento dei dati personali (ALLEGATO 2 e 2 BIS).

Sono a carico del titolare della farmacia aderente tutti gli adempimenti conseguenti al ruolo di Responsabile esterno del trattamento.

Art. 9
(Verifica sull'applicazione della convenzione)

Le parti firmatarie della presente convenzione si incontreranno periodicamente per sottoporre a verifica l'andamento del servizio e le eventuali modifiche ed integrazioni atte a migliorarlo.

Art. 10
(Durata)

La presente convenzione, ha durata annuale con decorrenza dal 16.11.2020 al 15.11.2021, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi con preavviso di almeno 60 giorni a mezzo raccomandata A.R. o Pec. Detta convenzione potrà essere rinnovata previo accordo esplicito tra le parti

Art. 11
(Foro competente)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del servizio CUP da parte delle farmacie aderenti, il foro competente sarà quello di Avellino.

Art. 12
(Registrazione)

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 DPR n.131 del 26/04/1986. L'onere della registrazione sarà a carico del richiedente.

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente.

Per l'A.O.R.N."S.G" Moscati di Avellino
Il Direttore Generale
Dott. Renato PIZZUTI
f.to

Per Federfarma Avellino
Il Presidente
Dott. Mario FLOVILLA
f.to

DOMANDA DI ADESIONE DELLE FARMACIE APERTE AL PUBBLICO AL C.U.P.
DELLA A.O.R.N. "S.G. MOSCATI" DI AVELLINO

Alla A.O.R.N. S.G. MOSCATI di Avellino

Alla Federfarma Avellino

sottoscritto/a Dr. _____ nat_ _____
a _____ Prov. ____ il _____
Codice Fiscale _____ Residente a _____ CAP _____
prov. _____ Via _____ n. _____ tel. _____ in qualità di:
_____ della Farmacia _____ sita in
_____ alla Via _____

Preso atto della convenzione sottoscritta in data _____ tra la AORN MOSCATI - AV e Federfarma, Associazione Sindacale dei Titolari di Farmacia della Provincia di Avellino, impegnandosi, con la firma apposta in calce al presente accordo, al rispetto delle clausole ivi riportate

CHIEDE

- di aderire alla convenzione per attività di prenotazione delle prestazioni specialistiche e riscossione delle quote di compartecipazione alla spesa (Ticket) tramite il sistema Centro Unico Prenotazioni dell'AORN Moscati- Avellino;
- il rilascio delle credenziali di accesso al sistema.

Il/La sottoscritt_ dichiara, inoltre, di accettare, nella sua interezza, le condizioni e modalità operative di cui alla convenzione tra la AORN MOSCATI di Avellino e Federfarma, sottoscritta in datache dichiara di conoscere e che con la presente forma unico ed inscindibile contesto.

I sottoscritt_ comunica, infine, il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

Data _____

Timbro e firma per esteso



ALLEGATO N. 2

Accordo per il trattamento dei dati personali Designazione del Responsabile Esterno del trattamento Adempimenti Regolamento UE 2016/679

Il presente Allegato è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e forma parte integrante e sostanziale della Convenzione stipulata tra le Parti.

La Farmacia aderente alla Convenzione si impegna a presentare all'Amministrazione garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche ed organizzative adeguate per assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo e, dunque, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento Europeo e con la sottoscrizione della Convenzione dichiara di essere consapevole, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, di poter essere nominato in corso di esecuzione della stessa come Responsabile esterno dei trattamenti di dati, in qualità di Responsabile primario.

Il mancato rispetto da parte del Responsabile primario o del sub-Responsabile del trattamento delle disposizioni di cui al presente Allegato sarà considerato un grave inadempimento della Convenzione stessa.

Ai fini del presente Atto con il termine "Fornitore" si individua la Farmacia aderente alla Convenzione designata quale Responsabile primario, in funzione della designazione fatta dall'Amministrazione in qualità di Titolare in ragione delle prestazioni richieste in corso di esecuzione della Convenzione.

PREMESSA:

OGGETTO

Il presente Allegato disciplina le istruzioni che il Fornitore (ivi incluso il trattamento ad opera di eventuale sub-appaltatore o sub-fornitore) si impegna ad osservare nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specialità S.G. Moscati, con sede in Contrada Amoretta - 83100 Avellino (AV) - P. IVA 01948180649, nel seguito "**Amministrazione**" nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione in essere con l'Amministrazione, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia.

DEFINIZIONI

- ✓ "**Dati Personali dell'Amministrazione**": i Dati Personali (nonché i dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679), concessi in licenza o diversamente messi a disposizione, trasmessi, gestiti, controllati o comunque trattati dall'Amministrazione;
- ✓ "**Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali**": tutte le leggi, disposizioni e direttive normative applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei Dati Personali, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, ma non limitatamente, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), la normativa di adeguamento italiana, circolari, pareri e direttive dell'Autorità di Controllo nazionale, le decisioni interpretative adottate dallo European Data Protection Board.



- ✓ **"Convenzione"**: si intende la Convenzione stipulata tra l'Amministrazione e il Fornitore e avente ad oggetto **"convenzione per attività di prenotazione e incasso ticket, relative alle prestazioni specialistiche ambulatoriali aziendali tramite il sistema di accesso cup"**.
- ✓ **"Misure di Sicurezza"**: le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle eventualmente specificate nella Convenzione, unitamente ai suoi Allegati.
- ✓ **"Dati Personali"**: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (interessato) come definita nelle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
- ✓ **"Trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insieme di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o, qualsiasi altra forma messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, allineamento o combinazione, la cancellazione o la distruzione.
- ✓ **"Titolare del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione europea o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; ovvero l'Amministrazione.
- ✓ **"Responsabile del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare o del Contitolare del trattamento; ovvero il Fornitore;
- ✓ **"Sub-Responsabile del trattamento"**: la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che svolge in forza di contratto scritto con altro Responsabile del trattamento; ovvero il subappaltatore o subfornitore autorizzato dall'Amministrazione;
- ✓ **"Fornitore"**: la Farmacia aderente alla Convenzione designata quale Responsabile primario, in funzione della designazione fatta dall'Amministrazione in qualità di Titolare;
- ✓ **"Persone autorizzate al trattamento dei dati"**: persone che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori o consulenti del responsabile e/o del sub-responsabile siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Responsabile primario o del Sub responsabile;
- ✓ **"Terzi autorizzati"**: persone terze, ovvero la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, che in qualità di dipendenti, collaboratori, amministratori (anche amministratori di sistema) o consulenti del Fornitore siano state autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Responsabile primario o del Sub- Responsabile;
- ✓ **"Violazione dei dati personali (data breach)"**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- ✓ **"Incidente di sicurezza"**: la violazione di sicurezza che comporta la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati e/o informazioni riservate (non dati personali), la violazione e/o il malfunzionamento di misure di sicurezza, di strumenti elettronici, hardware o software a protezione dei dati e delle informazioni.



SICUREZZA DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali in relazione al Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso della durata della Convenzione al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

OBBLIGHI E ISTRUZIONI PER IL FORNITORE

I. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore è autorizzato a trattare per conto dell'Amministrazione i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto della Convenzione.
2. A tal fine il Fornitore si impegna a:
 - non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte dell'Amministrazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni documentate dell'Amministrazione, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione della Convenzione, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
 - adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - ✓ *incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach)*
 - ✓ *ogni violazione delle Misure di sicurezza;*
 - ✓ *tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.*
3. Il Fornitore si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente all'Amministrazione, in ragione dell'attività svolta.

II. ISTRUZIONI PER IL FORNITORE

II.A) Elementi essenziali dei trattamenti che il Fornitore è stato autorizzato a svolgere dall'Amministrazione

Gli elementi essenziali del trattamento sono contenuti nel presente documento, nella Convenzione e nei suoi allegati, nonché nei documenti tecnico - funzionali che saranno rilasciati dall'Amministrazione unitamente al verbale di affidamento in ragione delle prestazioni richieste in corso di esecuzione della Convenzione.

In particolare i citati documenti conterranno, la materia disciplinata, la natura e finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di Interessati. Salvo quanto dovesse essere previsto nei documenti di cui al presente paragrafo, le Parti si danno reciprocamente atto che, alla Data di Efficacia del presente Allegato:

- le attività che prevedono il trattamento dei dati dell'amministrazione sono:
prenotazione e incasso ticket, da parte delle farmacie territoriali, relative alle prestazioni specialistiche ambulatoriali aziendali tramite il sistema di accesso Cup dell'AORN S.G. Moscati la durata del trattamento dei dati personali è limitata, dunque coincide, con la durata della Convenzione e delle sue eventuali proroghe e comunque termina con la fine del rapporto convenzionale e delle sue eventuali proroghe;



- la natura e lo scopo del trattamento, tenuti conto i requisiti di legittimità stabiliti dalle leggi vigenti in materia di protezione dei dati, sono **le attività di prenotazione e incasso ticket, da parte delle farmacie territoriali, relative alle prestazioni specialistiche ambulatoriali aziendali tramite il sistema di accesso Cup dell'AORN S.G. Moscati**
- i rappresentanti per l'Amministrazione incaricati della sorveglianza delle procedure previste dal presente Addendum sono il Responsabile Protezione dei Dati Personali dell'Amministrazione medesima e il Referente identificato in ambito convenzionale a seguito di adesione alla convenzione (Titolare Farmacia o suo delegato)

II.B) Obblighi del Responsabile del trattamento nei confronti dell'Amministrazione

Il Responsabile del trattamento si impegna a:

1. trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto della Convenzione;
2. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate impartite dall'Amministrazione con il presente Allegato e con eventuali istruzioni documentate aggiuntive. Qualora il Fornitore reputi che un'istruzione sia, o possa essere, contraria alla Normativa in materia di protezione dei dati, ivi incluso il GDPR, deve informarne immediatamente l'Amministrazione;
3. trattare i dati conformemente alle istruzioni documentate dell'Amministrazione di cui al precedente comma anche nei casi di trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Fornitore; in tale ultimo caso il Fornitore dovrà informare l'Amministrazione di tale obbligo giuridico prima che il trattamento abbia inizio, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
4. garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'artt. 5 e ss. del GDPR;
5. garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività della Convenzione;
6. garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù della presente Convenzione:
 - i) *si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;*
 - ii) *abbiano ricevuto, e ricevano, da parte del Fornitore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;*
 - iii) *accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dall'Amministrazione.*
7. tenere conto nell'esecuzione delle attività contrattuali dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default) anche mediante l'ausilio delle istruzioni documentate impartite dal Titolare del trattamento;
8. conferire all'Amministrazione eventuale copia dei dati personali dei dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori o altro personale del Fornitore nel corso delle attività oggetto della Convenzione esclusivamente per finalità relative all'esecuzione delle attività convenzionali ed amministrativo-contabili.

Qualora richiesto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali, l'Amministrazione e il Fornitore convengono di sottoscrivere un accordo aggiuntivo, di modifica o di aggiornamento che potrà essere necessario anche per consentire il



trasferimento di tali dati personali qualora non rientrino nella sua giurisdizione di origine ai sensi delle Norme sul Trattamento dei Dati Personali.

II.C) Obblighi del Fornitore nell'ambito dei diritti esercitati dagli Interessati nei confronti dell'Amministrazione.

1. Il Fornitore deve collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
2. Il Fornitore deve dare supporto, in tale attività, affinché il riscontro alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati avvenga senza giustificato ritardo.
3. A tal fine il Fornitore deve adottare e aggiornare, **ove previsto**, un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto dell'Amministrazione completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR (cfr. successivo paragrafo III del presente Allegato) e mettere tale registro a disposizione dell'Amministrazione affinché si possa ottemperare senza ingiustificati ritardi alle istanze formulate dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR.
4. Qualora gli Interessati esercitino un diritto previsto dal GDPR trasmettendo la relativa richiesta al Fornitore, quest'ultimo deve inoltrarla tempestivamente, e comunque entro e non oltre 24 ore dalla ricezione, per posta elettronica all'Amministrazione.

II.D) Obblighi del Fornitore che ricorre a Terzi Autorizzati

1. Il Fornitore può ricorrere a Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento esclusivamente nei casi in cui abbia ricevuto espressa autorizzazione scritta dall'Amministrazione.
2. Nell'ipotesi in cui il Fornitore, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione, abbia designato un Terzo Autorizzato, il Fornitore e il Terzo autorizzato dovranno essere vincolati da un accordo scritto recante tutti gli obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione e relativi Allegati e di cui alle ulteriori eventuali istruzioni documentate aggiuntive impartite dall'Amministrazione.
3. Il Fornitore deve formulare per iscritto all'Amministrazione la domanda di autorizzazione alla nomina di un Terzo Autorizzato, specificando:
 - i) *le attività di trattamento da delegare;*
 - ii) *il nominativo/ragione sociale e gli indirizzi del Terzo;*
 - iii) *i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del Terzo in materia di trattamento dei dati personali;*
 - iv) *il contenuto del relativo contratto tra il Fornitore e il Terzo autorizzato.*
4. In particolare, il Fornitore deve garantire che il Terzo Autorizzato assicuri l'adozione di misure, logiche, tecniche ed organizzative adeguate di cui alla presente Convenzione ed alla normativa e regolamentazione in materia ed alle istruzioni impartite dall'Amministrazione in materia di protezione dei dati personali.
5. Resta, in ogni caso, ferma la successiva facoltà dell'Amministrazione di opporsi all'aggiunta o sostituzione del Terzo Autorizzato con altri soggetti Terzi.
6. Le istruzioni impartite dal Fornitore a qualsiasi Terzo dovranno avere il medesimo contenuto e perseguire i medesimi obiettivi delle istruzioni fornite al Fornitore dall'Amministrazione nei limiti dei trattamenti autorizzati in capo al Terzo.



7. A tal fine, l'Amministrazione può in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Terzo Autorizzato, anche per mezzo di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti mediante il proprio personale oppure tramite soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti l'Amministrazione, in conformità a quanto contrattualmente previsto, può risolvere la Convenzione con il Fornitore. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle Norme in materia di protezione dei dati personali, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale come contrattualmente previsto e diffiderà lo stesso a far adottare al Terzo Autorizzato tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio relativo alla violazione dei dati, alla gravità della violazione verificatasi e degli incidenti di sicurezza). In caso di mancato adeguamento da parte del Terzo Autorizzato e/o del Fornitore a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere la Convenzione ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

III. IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore, **ove previsto**, deve predisporre, conservare, aggiornare - anche con l'ausilio del proprio Responsabile della protezione dei dati - un registro, in formato elettronico di tutte le categorie di attività relative al trattamento (o ai trattamenti) svolti per conto del Titolare del Trattamento, come prevede l'art. 30, comma 2, del GDPR.
2. In particolare, il Registro del Fornitore dei trattamenti svolti per conto dell'Amministrazione, ove previsto, deve contenere:
 - i) il nome e i dati di contatto del Fornitore (e, se del caso, di Terzi Autorizzati) del trattamento, di ogni Titolare del trattamento per conto del quale il Fornitore agisce, del rappresentante (eventuale) del Fornitore e del Terzo Autorizzato, nonché del Responsabile della protezione dei dati (DPO) ove nominato;
 - ii) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni Titolare del trattamento;
 - iii) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate;
 - iv) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative messe in atto per un trattamento corretto e sicuro ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

IV. OBBLIGHI DI SUPPORTO, COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO NELL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile del trattamento assiste e collabora pienamente con l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR, come di seguito descritto.

IV.A) Misure di sicurezza.

Il Fornitore deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR. I criteri per la valutazione del rischio devono



essere previamente condivisi e approvati dall'Amministrazione. Tali misure comprendono tra le altre:

- a) *la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;*
- b) *la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;*
- c) *la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;*
- d) *una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.*

Il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR).

Nel valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza il Fornitore deve tenere conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento (o dai trattamenti), che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, o dal trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

Nell'effettuare l'analisi dei rischi il Fornitore utilizza i criteri di valutazione del rischio condivisi ed approvati dall'Amministrazione. All'esito dell'analisi dei rischi, le misure di sicurezza adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR devono essere condivise ed approvate dall'Amministrazione.

I risultati dell'analisi dei rischi per l'individuazione delle misure di sicurezza adeguate andranno riportati dal Fornitore in un apposito documento contenente almeno le seguenti informazioni: identificazione e classificazione dei dati personali trattati anche in termini di riservatezza ed integrità; classificazione del trattamento anche in termini di disponibilità; valutazione dei rischi per l'interessato e inerenti il trattamento stesso; l'identificazione delle misure di sicurezza così come richieste ai sensi dell'articolo 32 del GDPR.

L'attività di identificazione dei dati personali oggetto del trattamento dovrà seguire i criteri di privacy by default di cui all'art. 25 del GDPR.

Ai sensi dell'art. 32, comma 4, GDPR il Fornitore deve garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

IV.B) Obblighi del Fornitore nelle ipotesi di "data breach"

Il Fornitore deve assistere e collaborare pienamente con l'Amministrazione, nelle attività di adempimento di cui agli articoli 33 e 34 del GDPR in materia di violazioni di dati personali, ovvero di data breach.

In particolare, il Fornitore deve:

- *predispone e aggiornare un registro contenente tutte le violazioni dei dati personali sia dai trattamenti eseguiti per conto dell'Amministrazione, al fine di facilitare quest'ultima nelle attività di indagine a seguito di data breach;*
- *comunicare all'Amministrazione, tempestivamente e in ogni caso senza ingiustificato ritardo, che si è verificata una violazione dei dati personali da quando il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, ne ha avuto conoscenza o ha avuto elementi per sospettarne la sussistenza. Tale comunicazione deve essere redatta in forma scritta, in modo conforme ai criteri previsti dall'art. 33 del GDPR e deve essere trasmessa unitamente a ogni documentazione utile all'Amministrazione per consentirle di notificare la violazione all'Autorità di controllo competente entro e non oltre il termine di 72 ore da quando ne ha avuto conoscenza;*
- *indagare sulla violazione di dati personali adottando tutte le misure tecniche e organizzative e le misure rimediali necessarie a eliminare o contenere l'esposizione al rischio, collaborare con l'Amministrazione nelle attività di*



indagine, mitigando qualsivoglia danno o conseguenza lesiva dei diritti e delle libertà degli Interessati (misure di mitigazione) nonché ponendo in atto un piano di misure, previa approvazione dell'Amministrazione, per la riduzione tempestiva delle probabilità che una violazione simile di dati personali possa ripetersi;

- *nel caso in cui l'Amministrazione debba fornire informazioni (inclusi i dettagli relativi ai servizi prestati dal Fornitore) all'Autorità di controllo il Fornitore supporterà l'Amministrazione nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del Fornitore e/o di suoi Terzi Autorizzati.*

IV.C) Obblighi del Fornitore nella valutazione d'impatto del rischio di violazioni dei Dati Personali.

1. Per svolgere la valutazione d'impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati personali l'Amministrazione può consultarsi con il proprio Responsabile della protezione dei dati (art. 35, comma 2, del GDPR).
2. Il Responsabile del trattamento si impegna ad assistere l'Amministrazione, a livello tecnico e organizzativo, nello svolgimento della valutazione d'impatto, così come disciplinata dall'art. 35 del GDPR, in tutte le ipotesi in cui il trattamento preveda o necessiti della preliminare valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (di seguito anche "PIA") o dell'aggiornamento della PIA.
3. I risultati della valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR per l'individuazione delle misure di sicurezza necessarie andranno riportati dal Fornitore nel documento di analisi del rischio di cui al precedente art. IV.A).
4. Il Fornitore si impegna altresì ad assistere l'Amministrazione nell'attività di consultazione preventiva dell'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 36 del GDPR.

V. ULTERIORI OBBLIGHI DI GARANZIA DEL FORNITORE DEL TRATTAMENTO.

1. Il Fornitore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali siano precisi, corretti e aggiornati durante l'intera durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Fornitore, o da un Terzo da lui autorizzato, nella misura in cui il Fornitore sia in grado di operare in tal senso.
2. Il Fornitore si impegna a trasmettere all'Amministrazione tutte le informazioni e la documentazione che quest'ultima potrà ragionevolmente richiedere durante la Convenzione al fine di verificare la conformità del Fornitore (o del Terzo Autorizzato come sub-appaltatore e sub-fornitore) con il presente Allegato, le Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e le Misure di sicurezza.
3. Il Fornitore garantisce all'Amministrazione, o ai suoi rappresentanti debitamente autorizzati, la possibilità di svolgere, con ragionevole preavviso, attività di controllo e valutazione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi condotte da soggetti autorizzati e incaricati dall'Amministrazione, delle attività di trattamento dei Dati Personali eseguite dal medesimo Fornitore, ivi incluso l'operato degli eventuali amministratori di sistema, allo scopo di verificarne la conformità con la Convenzione (ivi inclusi i rispettivi Allegati), con le Istruzioni dell'Amministrazione e le Norme in materia di Trattamento dei Dati. Il Fornitore deve mettere a disposizione dell'Amministrazione senza alcun ritardo e/o omissione, tutte le informazioni necessarie per dimostrare la sua conformità con gli obblighi previsti nella Convenzione. Nel caso in cui all'esito delle verifiche periodiche, delle ispezioni, audit e assessment le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza risultino inadeguate rispetto al rischio del trattamento o,



comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali previste dalla Convenzione diffidandolo ad adottare le misure necessarie entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato (tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia dei dati e della categoria dei soggetti interessati coinvolti nonché del livello di rischio violazione e/o della gravità della violazione verificatasi). In caso di mancato adeguamento da parte del Fornitore a tale diffida l'Amministrazione potrà risolvere la Convenzione ed escutere la garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. Fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo VI il Fornitore non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione.
5. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente all'Amministrazione ogni provvedimento di un'Autorità di controllo, o dell'Autorità giudiziaria relativo ai Dati Personali dell'Amministrazione salvo il caso in cui tale comunicazione non sia vietata dal provvedimento o dalla legge.
6. In simili circostanze, salvo divieti previsti dalla legge, il Fornitore deve:
 - i) *informare l'Amministrazione tempestivamente, e comunque entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di ostensione;*
 - ii) *collaborare con l'Amministrazione, nell'eventualità in cui lo stesso intenda opporsi legalmente a tale comunicazione;*
 - iii) *garantire il trattamento riservato di tali informazioni.*
7. Il Fornitore prende atto e riconosce che, nell'eventualità di una violazione delle disposizioni del presente Allegato, oltre all'applicazione delle clausole di risoluzione della Convenzione e delle penali, nonché all'eventuale risarcimento del maggior danno, l'Amministrazione avrà la facoltà di ricorrere a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento, l'utilizzo o la divulgazione dei Dati Personali.
8. Il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o della Convenzione (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati (sub-fornitori).

VI. TRASFERIMENTI DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

1. L'Amministrazione può autorizzare per iscritto il Fornitore, o un suo Terzo Autorizzato, al trasferimento dei Dati personali (o parte di tali dati) verso paesi terzi o organizzazioni internazionali nelle sole ipotesi in cui il paese terzo o l'organizzazione internazionale sia stata oggetto di una valutazione di adeguatezza da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art. 45 del GDPR, oppure, in alternativa, previo rilascio della valutazione di adeguatezza svolta dal Titolare ai sensi dell'art. 46 del GDPR.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione, in relazione all'esecuzione da parte del Fornitore del trattamento dei suoi servizi e/o all'adempimento degli obblighi assunti con la Convenzione, consenta al Fornitore (o a un sub-fornitore) il trasferimento dei dati Personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, il Fornitore deve:
 - a. *convenire (e impegnarsi affinché i suoi sub-fornitori convengano) di ottemperare agli obblighi previsti nelle clausole della Convenzione;*



- b. *garantire che, prima di tale trasferimento, l'Amministrazione e/o il Fornitore stipulino un accordo per l'accesso ai dati come indicato dalla Commissione Europea;*
- c. *inserire nell'accordo di trasferimento dei Dati personali le disposizioni delle clausole contrattuali e delle Norme applicabili in materia di Trattamento dei Dati Personali.*

VII. OBBLIGHI DEL FORNITORE DEL TRATTAMENTO AL TERMINE DELLA CONVENZIONE.

1. Il Fornitore si impegna a non conservare - nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino - i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui alla Convenzione, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.
2. Alla scadenza della Convenzione o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati il Fornitore dovrà cancellare o restituire in modo sicuro all'Amministrazione tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.
3. Il Fornitore deve documentare per iscritto all'Amministrazione tale cancellazione.

VIII. MODIFICHE DELLE LEGGI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nell'eventualità di qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al Trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Fornitore collaborerà con l'Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti durante l'esecuzione della Convenzione.

Il Titolare del Trattamento
Il Direttore Generale AORN Moscati
Dr. Renato Pizzuti



ALLEGATO 2 BIS

Alla c.se. Attenzione

Farmacia

.....
PEC:

Data ___ / ___ / _____

COMUNICAZIONE ISTRUZIONI E RICHIESTA COMPILAZIONE MODULI, AL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I SERVIZI RESI COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 679/2016 GDPR.

La presente fa seguito alla piena operatività del cosiddetto GDPR "Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che dal **25 maggio 2018** è pienamente operativo.

Lo scrivente, in qualità di titolare del trattamento dei dati **si avvale delle vostre prestazioni** sulla base di specifico rapporto contrattuale in essere e pertanto, a tale titolo, la S.V. svolge il ruolo di "Responsabile del trattamento" e risulta soggetta, dal 25 maggio, a tutti gli obblighi, oneri, doveri e prerogative, previsti dal GDPR.

In questa prospettiva siamo a chiedervi di volerci trasmettere, nel più breve tempo possibile, **l'allegato A** debitamente compilato e contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione dei rapporti in base alla citata normativa.

I dati saranno trattati per l'esecuzione dei compiti e delle prerogative previste dalla citata normativa e potranno essere comunicati e trasmessi alle autorità di controllo.

Poiché la normativa prevede una stretta collaborazione fra responsabile e titolare, vi segnaliamo anche **l'allegato B** alla presente contenente la comunicazione da trasmettere ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 2 del GDPR "1, In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 48 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

La norma prevede che qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, deve essere corredata dei motivi del ritardo. Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.

Riservandoci di fornire ulteriori istruzioni e comunicazioni in merito, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti

Il Titolare del Trattamento
Il Direttore Generale AORN Moscati
Dr. Renato Pizzuti



Il sottoscritto dichiara:

di aver predisposto un registro dei trattamenti effettuati per vostro conto che si trasmette unitamente alla presente.

di NON aver predisposto un registro dei trattamenti effettuati per conto dell'Ente in quanto *non obbligato*.

Il sottoscritto dichiara di avere i requisiti per lo svolgimento delle attività di Responsabile del trattamento (art. 30 del GDPR) e che è a conoscenza che i trattamenti dei dati per conto del Titolare dovrà avvenire nel rispetto della vigente normativa nonché delle modalità contenute nel contratto negli atti di incarico/nomina specifici e/o nelle comunicazioni, verbali ed altri atti in cui sono state fornite istruzioni e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e della vigente normativa nazionale in materia.

Si ricorda, inoltre che in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di controllo competente a norma dell'articolo 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

_____/____/____

(Luogo) (Data)

Timbro e Firma
Legale Rappresentante



Dove è avvenuta la violazione dei dati?

(Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili)

Modalità di esposizione al rischio - Tipo di violazione

- Lettura (presumibilmente i dati non sono stati copiati)
- Copia (i dati sono ancora presenti sui sistemi del titolare)
- Alterazione (i dati sono presenti sui sistemi ma sono stati alterati)
- Cancellazione (i dati non sono più sui sistemi del titolare e non li ha neppure l'autore della violazione)
- Furto (i dati non sono più sui sistemi del titolare e li ha l'autore della violazione)
- Altro :

Dispositivo oggetto della violazione

- Computer
- Rete
- Dispositivo mobile
- Strumento di backup
- Documento cartaceo
- Altro :

Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti:

Ubicazione _____

Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati?

- N. ____ persone
- Circa _____ persone -
- Un numero (ancora) sconosciuto di persone



Che tipo di dati sono oggetto di violazione?

- Dati anagrafici/codice fiscale
- Dati di accesso e di identificazione (user name, password,)
- Dati relativi a minori
- Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
- Dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- Dati giudiziari
- Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici
- Ancora sconosciuto
- Altro :

Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell'ambito della banca dati (secondo le valutazioni del titolare)?

- Basso/trascurabile Medio Alto Molto alto

Misure tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione

Si ritiene che la violazione vada comunicata anche agli interessati?

Sì, perché: _____

No, perché: _____

Qual è il contenuto della comunicazione da rendere agli interessati?

Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenere la violazione dei dati e prevenire simili violazioni future?

Timbro e Firma
Legale Rappresentante